

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2024
335/2024/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RELATIVI ALL'ANNO 2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1305^a riunione del 30 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (CE) 715/2009 e (UE) 2017/1938 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas;
- il regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico e che modifica il regolamento (UE) 2019/942;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/ 684, e che abroga il Regolamento (CE) 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 14 marzo 2022;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 1 aprile 2022, n. 138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 31 marzo 2023;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 28 marzo 2024, n. 131 (di seguito: decreto 28 marzo 2024);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 13 luglio 2021;
- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) di giugno 2024, trasmesso alla Commissione Europea, come pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 67/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A e s.m.i. (RTSG 5PRS) e Allegato B e s.m.i. (RQSG 5PRS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 346/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 346/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2022, 75/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 75/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 150/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 337/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 337/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 379/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 379/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: criteri applicativi ROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 18/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2024, 76/2024/R/GAS;
- la deliberazione 2 aprile 2024, 129/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 129/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 173/2024/R/GAS (di seguito: la deliberazione 173/2024/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS, 2020-2025), di cui alla RTSG 5PRS;
- l’articolo 3 della RTSG 5PRS definisce l’articolazione dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio denominati *RS*;
- ai sensi dell’articolo 15 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta dei ricavi di riferimento per l’anno successivo nonché lo scostamento tra i ricavi di riferimento dell’anno in corso determinati sulla base degli incrementi patrimoniali di preconsuntivo, come approvati dall’Autorità (per il 2024, con la deliberazione 379/2023/R/GAS), e i ricavi di riferimento relativi al medesimo anno rideterminati sulla base degli incrementi patrimoniali a consuntivo;
- ai sensi dell’articolo 16 della RTSG 5PRS, entro il 31 maggio di ogni anno le imprese di stoccaggio comunicano all’Autorità, contestualmente alla proposta dei ricavi, gli

investimenti e le dismissioni programmati per i 4 anni successivi, unitamente ad un rapporto riportante gli obiettivi, i costi e i tempi di realizzazione delle opere;

- ai sensi dell'articolo 17 della RTSG 5PRS, entro il 31 maggio di ogni anno le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno precedente;
- ai sensi dell'articolo 14 della RTSG 5PRS, le imprese di stoccaggio comunicano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) e all'Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi di competenza dell'anno precedente, determinato in coerenza con l'articolo 13 della RTSG 5PRS; l'Autorità, entro 60 giorni da tale comunicazione, comunica alla Cassa e alle imprese di stoccaggio il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi o al versamento degli importi eventualmente dovuti;
- con la deliberazione 346/2021/R/GAS, di determinazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio relativi al 2022, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione (ora Direzione Infrastrutture Energia) di approfondire i profili di efficienza, efficacia e utilità per il sistema degli investimenti di sviluppo di capacità e prestazioni di stoccaggio programmati da Stogit S.p.A.; al riguardo, sono state successivamente richieste a Stogit S.p.A. analisi costi benefici degli investimenti programmati, da presentare anche ad integrazione delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 16 della RTSG 5PRS;
- con la deliberazione 75/2022/R/GAS, l'Autorità ha adottato i criteri per la revisione infra-periodo dei livelli di recupero di efficienza delle imprese di stoccaggio del gas naturale per il 5PRS (*X-factor*), disponendo altresì modifiche alla RTSG 5PRS;
- con la deliberazione 337/2023/R/GAS, tenuto conto degli esiti delle verifiche delle prestazioni di stoccaggio del giacimento di Cornegliano Laudense, l'Autorità ha adottato misure volte a garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta per il suddetto giacimento, ai sensi del comma 4.2 della RTSG 5PRS, definendo in particolare il valore della remunerazione e dell'incentivo di cui all'articolo 5 della deliberazione 182/2015/R/GAS, da riconoscere per un periodo pari a 15 anni a decorrere dal 2023;
- con la deliberazione 379/2023/R/GAS sono stati approvati, per le società Edison Stoccaggio S.p.A., Ital Gas Storage S.p.A. e Stogit S.p.A., i ricavi per il servizio di stoccaggio relativi al 2024;
- con la deliberazione 379/2023/R/GAS, l'Autorità ha introdotto affinamenti alla disciplina tariffaria esistente di cui alla RTSG 5PRS, esplicitando alcuni adempimenti informativi in capo alle imprese di stoccaggio, che sono normalmente richiesti dal responsabile del procedimento nella prassi istruttoria maturata negli ultimi anni; in particolare, l'Autorità ha modificato la RTSG 5PRS prevedendo che:
 - a) gli investimenti di sostituzione di infrastrutture di stoccaggio esistenti in esercizio siano supportati, ai fini del riconoscimento tariffario, da indicatori sintetici che dimostrino la necessità di sostituzione di tali infrastrutture, determinati sulla base di una predefinita metodologia volta ad analizzare lo stato di salute delle infrastrutture;

- b) gli investimenti programmati di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio siano corredati da analisi costi benefici che dimostrino l'utilità per il sistema energetico nazionale di tali investimenti e che le prestazioni di stoccaggio utilizzate ai fini della analisi siano considerate come prestazioni attese ai sensi del comma 4.2 della RTSG 5PRS;
- con la medesima deliberazione 379/2023/R/GAS, rispetto a chiarimenti e giustificazioni forniti da Stogit S.p.A. in risposta alle richieste dell'Autorità in merito ai progetti di sviluppo del giacimento di Alfonsine e del livello F del giacimento di Fiume Treste, l'Autorità ha evidenziato, tra l'altro, la mancata presentazione, da parte di Stogit, dell'istanza di accesso al meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, nonché l'assenza di uno specifico riferimento normativo che dimostri la strategicità degli impianti;
 - con la deliberazione 556/2023/R/COM, l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* per l'anno 2024, ed ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando un WACC pari a 6,6% per il servizio di stoccaggio, in luogo del 6,0% in vigore nel 2023 da considerarsi ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento del 2024 e, transitoriamente, ai fini della determinazione dei ricavi del 2025;
 - con la deliberazione 173/2024/R/GAS, l'Autorità, al fine di tener conto della revisione particolarmente significativa da parte di Istat degli indici relativi al periodo 2020-2022, ha previsto una correzione straordinaria della variazione del deflatore per il servizio di distribuzione gas e, nelle premesse, ha prospettato di valutare anche per il servizio di stoccaggio, nell'ambito del procedimento tariffario 2025 e ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024, l'adozione, in via straordinaria, di una misura analoga e coerente con l'approccio previsto per tenere conto della rettifica dei dati dell'Istat per i servizi soggetti a regolazione ROSS dall'anno 2024.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinata prioritariamente alle esigenze dei clienti civili, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva (articolo 14, comma 3);
- con la deliberazione 67/2019/R/GAS, l'Autorità ha adottato la regolazione dell'accesso ai servizi di stoccaggio e della loro erogazione sulla base di procedure di asta competitiva;
- il decreto-legge 17/22 prevede tra l'altro, all'articolo 21, di ottimizzare, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023, il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;

- con il decreto 1 aprile 2022, il Ministro della Transizione Ecologica ha emanato, tenuto conto della straordinarietà del contesto, disposizioni volte a favorire l'iniezione in stoccaggio;
- con il decreto 22 giugno 2022, il Ministro della Transizione Ecologica, alla luce del livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni di giugno 2022, ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, finalizzate a raggiungere il livello tecnico di riempimento di fine giugno necessario per non pregiudicare l'obiettivo del 90% di riempimento a fine campagna di iniezione;
- con le deliberazioni 93/2023/R/GAS e 150/2023/R/GAS, l'Autorità ha adottato disposizioni urgenti per il conferimento della capacità di stoccaggio, al fine di preservare le giacenze disponibili e facilitare il nuovo ciclo di riempimento degli stoccaggi per l'inverno 2023/2024;
- con il decreto 28 marzo 2024, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato le disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2024/2025, le quali confermano in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio già disciplinato nel RAST, tra cui anche il meccanismo di allocazione implicita delle capacità di stoccaggio;
- con la deliberazione 129/2024/R/GAS, tenuto conto delle disposizioni del decreto 28 marzo 2024, l'Autorità ha adottato disposizioni urgenti per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2024/2025, prevedendo tra l'altro, come già previsto per gli anni termici 2022-2023 e 2023-2024, la sospensione dell'applicazione dei costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento agli utenti dello stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 9 maggio 2024 (prot. Autorità P/32929), gli Uffici hanno inviato alle imprese di stoccaggio la modulistica per l'elaborazione della proposta tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per l'anno 2025 e, ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024, hanno richiesto di considerare, oltre agli incrementi patrimoniali di consuntivo, anche i seguenti elementi:
 - a) una variazione del deflatore pari a 5,3%, ricalcolata considerando la variazione tra la media degli indici del deflatore relativi al periodo I-IV trimestre 2022, resi disponibili dall'Istat in data 4 ottobre 2023, e la media degli indici del deflatore relativi al periodo I-IV trimestre 2021 considerati ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento 2023, in coerenza con quanto prospettato nella deliberazione 173/2024/R/GAS al fine di tener conto della revisione particolarmente significativa da parte di Istat degli indici relativi al periodo 2020-2022;
 - b) il tasso di remunerazione del capitale investito approvato per il 2024 con la deliberazione 556/2023/R/COM, pari a 6,6% in luogo del 6,0%;
- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2024 (prot. Autorità A/39681 del 3 giugno 2024), come integrata e modificata con comunicazione del 25 giugno 2024 (prot. Autorità A/45763 del 28 giugno 2024), ha

trasmesso la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2025 e le informazioni su investimenti e dismissioni programmati;

- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 30 maggio 2024 (prot. Autorità A/39132 del 30 maggio 2024), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2025 e le informazioni su investimenti e dismissioni programmati; e che tale proposta è comprensiva dell'incentivo di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS coerente con le previsioni della deliberazione 337/2023/R/GAS;
- la società Stogit S.p.A., con comunicazioni del 31 maggio 2024 (prot. Autorità A/40103 e prot. A/40104 del 3 giugno 2024), ha trasmesso all'Autorità la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS per l'anno 2025 e le informazioni su investimenti e dismissioni programmati; e che, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 4.2**bis** della RTSG 5PRS, la medesima società ha presentato gli indicatori sintetici a supporto dei progetti di sostituzione o aggiornamento delle infrastrutture definiti sulla base di una prima metodologia, sviluppata dalla stessa società, per la valutazione dello stato di salute delle infrastrutture, nonché le analisi costi benefici degli investimenti di sviluppo; e che, inoltre, nell'ambito di tale proposta la società ha prospettato, per gli anni 2024-2028, consistenti investimenti;
- con comunicazione del 27 giugno 2024 (prot. P/45492), gli Uffici hanno avviato approfondimenti sugli investimenti programmati dalla società Stogit S.p.A.;
- con specifico riferimento allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio del gas naturale, il PNIEC 2024 rileva come le nuove necessità di modulazione siano fondamentali anche in un'ottica di rafforzamento del ruolo dell'Italia quale *hub* energetico per il Mediterraneo e precisa che *“in tale ottica risulta strategico lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio presso il giacimento di Alfonsine oltre alle iniziative per il rinnovo e adeguamento del sistema di stoccaggio esistente”*; tuttavia, il riconoscimento dell'importanza di un'infrastruttura nell'ambito del PNIEC 2024 non supplisce al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 93/11, in materia di individuazione delle necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale al fine di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia, previsto ai fini dell'accesso al fattore di copertura dei ricavi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione del 30 maggio 2024 (prot. A/39176), ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l'ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 17 della RTSG 5PRS per l'anno 2023; da tale documentazione risulta un importo che la società Edison Stoccaggio S.p.A. dovrà versare a Cassa pari a euro 258.096;
- la società Ital Gas Storage S.p.A., con comunicazione del 30 maggio 2024 (prot. Autorità A/39134), ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG

5PRS, l'ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 17 della RTSG 5PRS per l'anno 2023; da tale documentazione risulta un importo che la Società dovrà ricevere da Cassa pari a euro 3.776.657;

- la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 31 maggio 2024 (prot. Autorità A/40102 del 3 giugno 2024), ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 14.1 della RTSG 5PRS, l'ammontare del fattore di copertura FC^S , le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui all'articolo 17 della RTSG 5PRS per l'anno 2023; da tale documentazione risulta un importo che la società Stogit S.p.A. dovrà ricevere da Cassa pari a euro 4.241.303.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare, in coerenza con quanto richiesto dagli Uffici alle imprese di stoccaggio con comunicazione del 9 maggio 2024, il valore della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per il 2024 pari a 5,3%, ricalcolato al fine di tener conto della revisione particolarmente significativa da parte di Istat degli indici relativi al periodo 2020-2022;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all'anno 2025 presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., inclusiva della componente RS_{CONS} calcolata in funzione dei ricavi 2024 rideterminati in coerenza con quanto indicato dagli Uffici con comunicazione del 9 maggio 2024;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all'anno 2025 presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A., inclusiva della componente RS_{CONS} calcolata in funzione dei ricavi 2024 rideterminati in coerenza con quanto indicato dagli Uffici con comunicazione del 9 maggio 2024;
- approvare la proposta dei ricavi di riferimento di cui all'articolo 15 della RTSG 5PRS relativi all'anno 2025 presentata dalla società Stogit S.p.A., inclusiva della componente RS_{CONS} calcolata in funzione dei ricavi 2024 rideterminati in coerenza con quanto indicato dagli Uffici con comunicazione del 9 maggio 2024;
- procedere ad ulteriori approfondimenti al fine di verificare i requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti di cui al comma 4.1 della RTSG 5PRS e l'effettiva messa a disposizione del sistema delle prestazioni di stoccaggio attese ai sensi del comma 4.2 della RTSG 5PRS, tenendo conto degli esiti degli approfondimenti avviati dagli Uffici, in relazione agli investimenti programmati dalla società Stogit S.p.A., con particolare riferimento:
 - a) agli incrementi dei costi di investimento stimati rispetto a quelli della prima presentazione all'Autorità dell'intervento, al relativo confronto con i costi di realizzazione di interventi simili e alle procedure di minimizzazione degli oneri adottate o in corso di adozione;
 - b) alle prestazioni attese, alla relativa evoluzione rispetto alle prestazioni riportate nella prima presentazione all'Autorità dell'intervento e ad eventuali rischi ed incertezze gravanti sulle stime di tali prestazioni;

- prevedere che, in esito agli approfondimenti avviati sugli investimenti programmati da Stogit S.p.A., finalizzati alla verifica dei requisiti di efficienza ed economicità degli investimenti di cui al comma 4.1 della RTSG 5PRS, sia altresì valutata l'introduzione nella regolazione di specifici meccanismi di efficientamento dei costi di investimento nell'ambito del procedimento per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio applicabili dal 2026;
- rilasciare, ai sensi dell'articolo 14 della RTSG 5PRS, il nulla osta all'erogazione delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi e alla compensazione con Cassa delle spettanze relative al 2023

DELIBERA

1. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio presentata della società Edison Stoccaggio S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* relativi all'anno 2025 come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, inclusivi della componente *RS_{CONS}* relativa all'anno 2024;
2. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio presentata della società Ital Gas Storage S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* relativi all'anno 2025, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, inclusivi della componente *RS_{CONS}* relativa all'anno 2024;
3. di approvare la proposta dei ricavi per il servizio di stoccaggio presentata della società Stogit S.p.A. e i ricavi di riferimento *RS* relativi all'anno 2025, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, inclusivi della componente *RS_{CONS}* relativa all'anno 2024;
4. di rilasciare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 14 della RTSG 5PRS, il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi e alla compensazione con Cassa delle spettanze relative al 2023, nei termini dettagliati nelle premesse del presente provvedimento;
5. di procedere ad ulteriori valutazioni degli investimenti programmati per la società Stogit S.p.A., in relazione sia ai costi di investimento sia alle prestazioni di stoccaggio;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di stoccaggio e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini